

REGOLAMENTO (CE) N. 2780/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2449/96 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione ⁽²⁾ reca le modalità di applicazione relative all'importazione nella Comunità, con riduzione del dazio doganale, di alcuni contingenti tariffari annui per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di alcuni paesi terzi diversi dalla Thailandia;
- (2) nel quadro di tali modalità di applicazione, è previsto che le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare i titoli d'importazione soltanto dopo il preventivo accordo della Commissione;
- (3) sulla base dell'esperienza acquisita, questa disposizione, dettata dall'esigenza di gestire in modo rigoroso tali contingenti, risulta inutile e crea difficoltà sul piano amministrativo;
- (4) occorre pertanto sopprimerla, prevedendo tuttavia, all'atto del rilascio dei titoli d'importazione, un termine adeguato che consenta alla Commissione di intervenire

presso le autorità nazionali qualora dovessero sorgere dei problemi;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2449/96 è modificato come segue:

«4. I titoli d'importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo dopo la presentazione delle domande, tranne qualora la Commissione abbia informato, mediante telex o fax, le autorità degli Stati membri che non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di detti titoli.

In tal caso la Commissione può adottare le misure adeguate, eventualmente dopo aver consultato le autorità del paese terzo di origine.

5. I titoli per l'importazione di prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, per i quali le domande sono state presentate nel mese di dicembre per l'anno successivo, non sono rilasciati anteriormente al primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno in questione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14.